

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI
DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE COMUNITARIE
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016**

Approvato dell'Assemblea del 27/07/2017

Sommario

Sommario	2
PREMESSE.....	4
TITOLO I - Applicabilità del Regolamento e Responsabile di Commessa	4
Art. 1 - Ambito di applicazione	4
Art. 2 - Responsabile di Commessa	4
TITOLO II - Livelli della progettazione e modifiche contrattuali	5
Art. 3 - Livelli della progettazione per gli appalti di lavori e per i servizi.....	5
Art. 4 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.....	7
TITOLO III - Procedure di affidamento.....	9
Art. 5 – Procedure di affidamento con gara.....	9
Art. 6 – Ulteriore fase selettiva.....	10
Art. 7 – Accordi quadro.....	10
Art. 8 - Affidamento senza gara.....	10
Art. 9 - Avvalimento.....	11
Art. 10 - Requisiti di partecipazione e garanzie.....	11
Art. 11 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).....	11
Art. 12 - Operazioni di gara.....	12
Art. 13 - Codice Etico	12
Art. 14 - Sistemi di qualificazione CCAM e Albi Fornitori	12
Art. 15 – Criteri di aggiudicazione	13
Art. 16 – Contenuto e modalità di presentazione dell’offerta	14
Art. 17 – Unica offerta	15
Art. 18 – Sedute di gara	15
Art. 19 – Commissione.....	15
Art. 20 – Verbale di gara.....	16
Art. 21 – Informazioni.....	16
Art. 22 - Divieto di artificioso frazionamento	16
Art. 23 - Suddivisione in lotti	16
Art. 24 – Forma del contratto.....	16
TITOLO IV –Disposizioni generali.....	17
Art. 25 – Le garanzie nei contratti	17
Art. 26– Spese contrattuali.....	18
Art. 27 – Le vicende del contratto d’appalto.....	18

Art. 28– Subappalto e cessione del contratto	19
Art. 29 – Penali.....	19
Art. 30 – Contabilità dei lavori, collaudo e accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni	19
TITOLO V - Acquisizioni di beni e servizi	20
Art. 31 - Acquisizione di forniture e servizi e liquidazione delle spese.	20
Titolo VI Norme finali e transitorie.....	22
Art. 32 – Norme finali e transitorie	22
Appendice - Trattamento dei dati	22
ALLEGATI:.....	23
REGOLAMENTO RELATIVO AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, DA ESEGUIRSI ANCHE IN ECONOMIA, SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI, INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITÀ ACCESSORIE.....	23

PREMESSE

Il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato - nel prosieguo denominato anche "CCAM" o Consorzio -, in qualità di impresa pubblica operante nei settori speciali di cui agli artt. 115 e ss. del testo "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", adottato con D.Lgs. 50/2016 - nel prosieguo denominato anche "Il Codice"-, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del Codice, può adottare, in conformità ai principi comunitari posti a tutela della concorrenza, un proprio Regolamento interno per disciplinare gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Tutto ciò premesso, attraverso il potere di "autoregolamentazione", per gli appalti sotto soglia il Consorzio individua gli strumenti più adatti per agire con flessibilità, efficacia, efficienza, adottando procedure improntate a criteri di snellezza nei processi di affidamento degli appalti adottando il presente Regolamento interno.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

TITOLO I - Applicabilità del Regolamento e Responsabile di Commessa

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica:

- ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie - di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 come individuate dai Regolamenti CE pro tempore vigenti affidati da CCAM;
- ai contratti di qualsiasi importo esclusi dall'applicazione del Codice o c.d. "estranei", affidati da CCAM laddove espressamente richiamato negli atti di gara.

Art. 2 - Responsabile di Commessa

1. Il Responsabile di Commessa ha il compito di seguire le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei contratti d'appalto del Consorzio.

2. Il Consorzio può affidare tale compito a uno o più soggetti.

TITOLO II - Livelli della progettazione e modifiche contrattuali

Art. 3 - Livelli della progettazione per gli appalti di lavori e per i servizi

1. La progettazione delle opere si articola su diversi livelli a seconda se si tratti di nuove opere/impianti o se si riferisca ad interventi di manutenzione straordinaria, con o senza potenziamenti.

2. Nel caso di nuove opere la progettazione si articola su tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo e deve soddisfare tendenzialmente i seguenti obiettivi:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- j) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

3. Quando si tratti di interventi di manutenzione straordinaria consistenti in sostituzione di condotte sia acquedottistiche che fognarie, o di modifiche non sostanziali di altre tipologie di impianti, la progettazione può limitarsi ad un unico livello di approfondimento tale però da poter consentire la messa in gara dell'esecuzione degli stessi o, qualora si utilizzino contratti aperti e/o accordi di programma, rendere chiaramente identificabile e cantierabile l'intervento stesso. Nel caso in cui la sostituzione delle condotte comporti significative variazioni di percorso, l'intervento rientra nella casistica di cui al comma 2.

4. Qualora ricorra la fattispecie prevista al comma 2 (nuove opere) il Consorzio, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' comunque consentita la possibilità di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso, salvaguardando la qualità della progettazione.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 2, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e

tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal Consorzio e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile di commessa stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

10. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza.

11. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dal responsabile del servizio.

12. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara,

l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Art. 4 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal CDA su proposta del Responsabile di Commessa. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. A tal proposito i bandi o le lettere di invito dovranno obbligatoriamente contenere tali clausole.

Nel caso di contratti per appalti di lavori le modifiche dovranno essere principalmente finalizzate all'esecuzione di opere complementari ai fini del miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e nell'esclusivo interesse del Consorzio. La spesa complessiva non potrà, di norma, comunque superare l'importo inizialmente approvato per l'intero intervento, esclusi i costi del personale interno.

2. Per i contratti relativi ai lavori, previa richiesta dell'appaltatore, qualora previsto nel bando o nella lettera di invito, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari regionali, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

3. Sono altresì consentite modifiche nei seguenti casi:

a) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per il Consorzio notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Consorzio. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui il Consorzio aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

2) nel caso in cui il Consorzio si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

4. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal CCAM in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponderà dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

5. Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

6. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara un'opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Consorzio.

7. Il CCAM, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

8. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini della loro opponibilità al CCAM, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità.

TITOLO III - Procedure di affidamento

Art. 5 – Procedure di affidamento con gara.

1. Laddove sia operativo un Sistema di Qualificazione istituito da CCAM ai sensi dell'art. 134 del Codice, si procederà all'espletamento di gara fra le imprese in possesso di qualificazione adeguata alla tipologia e classifica dell'affidamento, nel rispetto di quanto stabilito nel relativo Regolamento, allegato al presente.

2. Allo stesso modo, qualora sia operativo un Albo fornitori, si procederà all'espletamento di gara fra le imprese ad esso iscritte, che saranno individuate, applicando, se del caso, il criterio della rotazione per l'estrazione di short list.

3. Laddove l'affidamento abbia ad oggetto delle tipologie di lavori, beni o servizi per le quali non sia stato istituito un Sistema di Qualificazione o Albo Fornitori, si procederà mediante procedura negoziata, come di seguito:

- a) per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici o sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
- b) per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie comunitarie possono essere affidati previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici o sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

4. Le eventuali indagini di mercato saranno svolte mediante la pubblicazione di avvisi nella specifica sezione del sito CCAM.

La durata della pubblicazione sarà stabilita dalla Stazione Appaltante in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo stabilito in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. Lo svolgimento delle indagini di mercato non comporta impegno al successivo invito alla procedura.

5. Si procederà mediante indizione di gara aperta al pubblico, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, laddove, pur nella vigenza di un Sistema di Qualificazione/Albo fornitori, si intenda comunque ricorrere ad un nuovo sollecito del mercato.

Art. 6 – Ulteriore fase selettiva

1. Il Consorzio può riservarsi la facoltà di procedere ad una ulteriore fase selettiva qualora ritenesse che l'offerta individuata come migliore al termine della gara sia ancora migliorabile.
2. La lettera di invito o il bando di gara indicano se il Consorzio si riserva tale facoltà.
3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio del prezzo più basso, l'offerta individuata come migliore all'esito della gara viene posta a base dell'ulteriore fase selettiva, da svolgersi secondo il criterio del massimo ribasso sul prezzo, aperta a tutti i soggetti che hanno presentato nella medesima gara le offerte giudicate ammissibili.
4. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consorzio avvia l'ulteriore fase selettiva, da svolgersi mediante procedura negoziata, tra i soggetti che hanno presentato le due migliori offerte all'esito della gara.

Art. 7 – Accordi quadro

1. L'appalto, sia nell'ipotesi in cui il Consorzio si avvalga del sistema di qualificazione sia in quella in cui pubblichi un bando di gara, può avere ad oggetto un accordo quadro nel rispetto di quanto previsto dall'art .54 del d.lgs. 50/2016 (già art. 222 del D.lgs.163/2006).

Art. 8 - Affidamento senza gara

1. Il ricorso agli affidamenti non preceduti da confronto competitivo è ammesso nelle ipotesi di cui agli articoli 125 e 36 del d.lgs 50/2016 e negli altri casi di deroga espressamente previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché nei seguenti casi:

- nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti esistenti o di impianti di uso corrente, a all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe il CCAM ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale , i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purchè questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale: quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti al CCAM, oppure quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

- nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dal CCAM all'impresa titolare del primo appalto, purchè i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara (anche nell'ambito del sistema di qualificazione); la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto.
2. Fatta eccezione per gli affidamenti inferiori alla soglia prevista dall'art. 36 comma 2 lettera a), la scelta di avvalersi della procedura di cui al presente articolo deve sempre essere preceduta da una relazione predisposta dal Responsabile del Servizio e sottoposta al Responsabile di Commessa, qualora si tratti di altra persona.
 3. Inoltre la stessa procedura, senza necessità di motivazione, può essere adottata anche per gli appalti non soggetti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 - Avvalimento

1. Relativamente all'istituto dell'avvalimento, il ricorso al suddetto istituto è ammesso nel rispetto delle modalità previste all'art. 89 del d.lgs 50/2016.

Art. 10 - Requisiti di partecipazione e garanzie

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette da CCAM in applicazione del presente regolamento, dovranno possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016.
2. Per l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente il Consorzio si riserva di non utilizzare il DGUE, ma di predisporre apposito modello di partecipazione.
3. La costituzione della garanzia a corredo dell'offerta sarà dovuta esclusivamente laddove previsto nella documentazione di gara.
4. All'esecutore del contratto sarà richiesta la garanzia definitiva esclusivamente laddove previsto nella documentazione di gara.

Art. 11 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

1. Nelle procedure di affidamento indette da CCAM in applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) ed il pagamento del contributo attraverso il sistema SIMOG, in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti emanate dalla stessa ANAC. Il presente articolo non trova applicazione in caso di appalti non assoggettati al D.lgs. 50/2016.

Art. 12 - Operazioni di gara

1. L'espletamento delle operazioni di gara è demandato ad apposito Seggio di gara, composto da almeno 3 membri, e comunque sempre in numero dispari, oltre ad un eventuale segretario con funzioni di verbalizzante.
2. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica sarà demandata ad apposita Commissione Giudicatrice (Commissione Tecnica), composta da un numero dispari di membri, 3 o 5, aventi specifiche competenze tecniche. Tale Commissione può coincidere con il seggio di gara.
3. Nel corso della seduta, il seggio di gara applica le modalità di aggiudicazione indicate nell'atto di indizione della procedura, prende atto dei risultati di gara e rimette gli atti agli organi preposti per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.
4. Per procedure di importo inferiore a €. 40.000,00 non sono previste particolari formalità per lo svolgimento delle sedute.

Art. 13 - Codice Etico

1. CCAM disciplina le modalità comportamentali delle imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici e dei dipendenti del Consorzio, mediante il Codice Etico adottato da CCAM, che disciplina, in concreto, le condotte rilevanti di coloro che operano a servizio di CCAM e ne individua le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. Le imprese all'atto della partecipazione alla procedura di gara e/o della stipula del contratto dovranno accettare detto codice. Il Codice è scaricabile dal sito del Consorzio all'indirizzo: www.ccam.it

Art. 14 - Sistemi di qualificazione CCAM e Albi Fornitori

1. È facoltà di CCAM istituire propri sistemi di qualificazione, aventi ad oggetto l'affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento.
2. I sistemi di qualificazione degli imprenditori CCAM prevedono una classificazione sulla base di specifiche tipologie di lavorazioni/prestazioni, che possono essere suddivise in fasce di importo.
3. Ciascun Sistema di qualificazione è interamente disciplinato da apposito Regolamento di qualificazione, il quale stabilisce i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'iscrizione al relativo Sistema di Qualificazione.
4. La pubblicazione degli avvisi di avvenuta istituzione di un Sistema di Qualificazione o di un Albo Fornitori, avverrà sul sito www.CCAM.it nella sezione dedicata ai "Bandi" sottosezione

“Avvisi”. Nell'avviso saranno indicati l'oggetto dell'albo, i requisiti di iscrizione e funzionamento, nonché i limiti di validità dello stesso.

5. Nell'ambito delle singole gare potranno comunque essere individuati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli già richiesti per l'iscrizione al sistema di qualificazione.

6. L'istanza di iscrizione ad uno o più sistemi di qualificazione o Albi Fornitori potrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ccam@legalmail.it.

Art. 15 – Criteri di aggiudicazione

1. Il criterio di aggiudicazione utilizzato di norma é quello del prezzo più basso, fatta salva la possibilità di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora le caratteristiche dell'appalto lo rendano opportuno, secondo la valutazione della Stazione Appaltante.

2. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando di gara o il capitolato d'oneri può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

3. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Consorzio può, se lo ritiene opportuno, chiedere per iscritto le giustificazioni relative agli elementi costitutivi dell'offerta. Nel caso le giustificazioni non fossero ritenute pertinenti, il Consorzio ne può disporre l'esclusione.

4. A tal proposito gli atti di gara stabiliscono i criteri di valutazione dell'anomalia che, di norma, considerano offerte anormalmente basse le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di 10 punti percentuali la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento. Diversamente, sempre con esplicito richiamo negli atti di gara, potranno essere utilizzati i metodi di calcolo previsti dall'art. 97 comma 2 del d.lgs 50/2016.

5. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

6. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

7. Quando si ritenga la ponderazione di cui al comma 6 non possibile per ragioni oggettive, si indica nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la

ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta si utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

8. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. Il Consorzio, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

10. Il Consorzio può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

11. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, il Consorzio indica nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che si intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indica altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

Art. 16 – Contenuto e modalità di presentazione dell'offerta

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta secondo le indicazioni contenute nel bando, nel capitolato d'oneri e nella lettera d'invito.

2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per il Consorzio, e di ciò essere fatta precisa menzione nel bando o nella lettera di invito.

3. Le offerte devono essere redatte unicamente in lingua italiana, in competente bollo, sono presentate per iscritto ed inviate a mezzo posta presso l'indirizzo indicato nel bando, nel capitolato d'oneri o nella lettera di invito oppure ivi consegnate a mano o a mezzo corriere. I plichi contenenti l'offerta, di norma con l'esclusione delle procedure negoziate, devono essere debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima, nonché la dicitura richiesta dal bando di gara o dalla lettera di invito.

Art. 17 – Unica offerta

1. Se non è diversamente indicato nella lettera di invito o nel bando di gara, il Consorzio può procedere discrezionalmente all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta idonea, sempre che non decida di procedere alla procedura negoziata.
2. Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di annullare o revocare la procedura di gara o di non aggiudicare o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

Art. 18 – Sedute di gara

1. La verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione e l'offerta e la relativa apertura, la verifica della regolarità e completezza della documentazione e la lettura dell'offerta avvengono in seduta pubblica.
2. Se l'appalto non è aggiudicato al prezzo più basso e occorra una valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta, questa è effettuata in seduta riservata nel rispetto della normativa vigente.

Art. 19 – Commissione

1. Il Consorzio, ove lo ritenga opportuno in relazione all'importanza e alla complessità dell'appalto, nomina una commissione per la valutazione tecnica ed economica delle offerte.
2. La commissione è nominata dal Responsabile dei Contratti, che di norma la presiede, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. Essa è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa, anche interni al Consorzio, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto. Gli esperti esterni al Consorzio vengono scelti fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.
4. La commissione può delegare le attività preparatorie, istruttorie e strumentali ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio saranno effettuati dalla commissione nel suo "plenum".
5. Il bando o la lettera di invito determinano i punti e i giudizi di valore. La commissione eventualmente potrà procedere a loro specificazione ma solo prima di iniziare l'apertura dei plichi.

6. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute, opportunamente motivata.

Art. 20 – Verbale di gara

1. Per ogni appalto, delle operazioni di gara, ivi compresi i lavori della commissione eventualmente costituita, verrà redatto verbale, sottoscritto da tutti i componenti della commissione.

Art. 21 – Informazioni

1. Non appena concluse le procedure di gara, il Consorzio ne comunica l'esito all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

2. Per tutte le altre comunicazioni valgono le disposizioni di cui all'art.76 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 - Divieto di artificioso frazionamento

1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice degli appalti.

2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo annuale.

Art. 23 - Suddivisione in lotti

Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, il Consorzio, ove vi sarà la possibilità, tenuto conto dell'importo contrattuale, suddividerà gli appalti in lotti funzionali sempreché sia assicurata la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ogni singola parte dell'opera, fornitura o servizio.

Art. 24 – Forma del contratto

1. Il contratto è stipulato in forma scritta, che può anche consistere in apposito scambio di lettere commerciali con cui CCAM, dopo aver ricevuto l'offerta, conferma la prestazione e ne dispone il relativo ordine. Per affidamenti di importo inferiore ad euro 100.000 il contratto può essere sostituito dall'ordine, firmato per accettazione dall'affidatario.

2. Per l'affidamento di lavori di importo inferiore a euro 150.000 e di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria non si applica il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice degli Appalti per la stipula del contratto.

TITOLO IV –Disposizioni generali

Art. 25 – Le garanzie nei contratti

1. Qualora richiesto nel bando o nella lettera di invito, per gli appalti di lavori, servizi e forniture l'offerta da presentare è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo a base di gara, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 3 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg. dall'avvenuta aggiudicazione definitiva. La fideiussione presentata dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio e validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

2. La fideiussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta del Consorzio e dovrà, in ogni caso, escludere la preventiva escussione del debitore principale.

3. Il soggetto aggiudicatario dovrà, sempre se esplicitamente indicato nel bando o nella lettera di invito, prestare le seguenti garanzie:

a) cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo di aggiudicazione. [In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento;] la cauzione dovrà obbligatoriamente essere redatta secondo i modelli di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123;

b) polizza di assicurazione che tenga indenne il Consorzio da tutti i rischi di esecuzione, valida sino alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio da stipularsi nella forma "Contractors All Risks (C.A.R)" con una copertura minima pari all'importo base d'appalto (per le opere in esecuzione e per le opere preesistenti) ed una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui al d.m. 12 marzo 2004 n. 123.

4. Qualora il soggetto aggiudicatario non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito dal Consorzio, il Consorzio dichiara decaduto l'aggiudicatario e procede ad incamerare la cauzione provvisoria ed a rivalersi sull'aggiudicatario stesso per le eventuali maggiori spese e per i maggiori danni sostenuti dal Consorzio.

5. La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

6. Il soggetto incaricato della progettazione esecutiva dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo con esito favorevole.

Art. 26– Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali sono, di norma, a carico della controparte, la quale è tenuta a versare al Consorzio l'importo relativo alle spese contrattuali, entro il termine comunicato dal Settore interessato.

2. Le spese contrattuali, sono quelle relative ai bolli, alla scritturazione, all'imposta di registro sul contratto e alle eventuali vulture catastali e trascrizioni, se necessarie.

Art. 27 – Le vicende del contratto d'appalto

1. I documenti costitutivi dell'atto con il quale si instaura il procedimento contrattuale, di norma, prevedono i casi di risoluzione e di rescissione del contratto.

2. L'inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Responsabile di Commessa su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione o del Direttore dei Lavori, in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse del Consorzio. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il Responsabile di commessa ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate.

3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto stesso, vengono sottoposti al Responsabile di Commessa per i provvedimenti più opportuni.

4. In casi di inadempimento grave, tale da compromettere l'esito finale del contratto, il Responsabile di Commessa, dopo aver invitato il contraente a adempiere e questi non vi provveda, procede alla risoluzione del contratto, sentito il Consiglio di Amministrazione, o, se ciò, per le implicazioni che può comportare, non rientri nella propria competenza, propone all'organo competente la risoluzione del contratto.

5. La risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore comporta l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto del Consorzio al risarcimento di ulteriori danni. Ove si tratti di impresa qualificata, essa incorrerà anche nelle sanzioni previste dal Regolamento del Sistema di Qualificazione.

Art. 28– Subappalto e cessione del contratto

1. Per gli appalti di lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.50/2016.
2. Il subappalto, in assenza dei requisiti fissati dalla legge è causa di risoluzione del contratto.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016, non è consentita la cessione del contratto.
4. In caso di subappalto di lavori nei luoghi confinanti di cui al DPR 177/2011 i relativi contratti dovranno essere certificati ai sensi del Titolo VIII capo I D.lgs. 276/2003.

Art. 29 – Penali

1. Ferma restando la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.

Art. 30 – Contabilità dei lavori, collaudo e accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni

1. In materia di contabilità dei lavori, collaudo e regolare esecuzione delle prestazioni trova applicazione il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto compatibili con il presente Regolamento nonché con la struttura del Consorzio, salvo laddove espressamente indicato con riferimento a normativa diversa.
2. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le disposizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende, altresì, tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
3. Il Consorzio, di norma, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ovvero dalla consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria di interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.

TITOLO V - Acquisizioni di beni e servizi

Art. 31 - Acquisizione di forniture e servizi e liquidazione delle spese.

1. L'Unità Aziendale che ha un'esigenza di acquisto la manifesta attraverso la Proposta d'Ordine, sul sistema gestionale informatico, autorizzata dal Responsabile del servizio.
2. Il suddetto documento deve essere trasmesso all'Ufficio Acquisti, in seguito chiamato unicamente Ufficio, correttamente autorizzato e corredato dalla descrizione delle caratteristiche del prodotto/servizio richiesto e relativa documentazione tecnica e certificazione, dai documenti tecnici necessari per effettuare l'acquisto (es. capitolati, disegni, progetti, elaborati grafici, condizioni, specifiche tecniche, ecc.), compresi tempi e luogo di consegna.
3. L'Ufficio controlla che la proposta d'Ordine sia completa; qualora le informazioni siano mancanti/insufficienti restituisce la documentazione all'Unità richiedente, per la sua integrazione.
4. L'Ufficio dovrà attribuire il "Codice identificativo di gara (C.I.G.).
5. L'Ufficio richiede le offerte ai Fornitori presenti nell'elenco degli operatori economici, secondo le seguenti modalità:
 - a) Per acquisti sino a 1.000,00 Euro senza particolari modalità procedurali;
 - b) Per acquisti da 1.001,00 a 5.000,00 Euro anche in presenza di un solo preventivo scritto o telefonico;
 - c) Per acquisti da 5.001,00 a 40.000,00 Euro richiesta di almeno tre preventivi scritti;
 - d) Per acquisti oltre 40.000,00 Euro, nei limiti di cui all'art. 35 comma 2 D.lgs 50/2016, richiesta di almeno cinque preventivi scritti, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei.
6. Sono esclusi i casi di comprovata urgenza e necessità, i casi di monopolio e privativa industriale, i casi in cui intervengono ragioni di specialità del bene o del servizio, anche per conoscenza dei processi aziendali, che dovranno essere debitamente esplicitate e motivate.
7. Sono esclusi i casi di affidamento di incarichi di progettazione, assistenza e direzione lavori e simili affidati a professionisti, oggetto di separata regolamentazione.
8. Le offerte protocollate sono ricevute dall'Ufficio che provvederà a esaminarle per verificarle e valutarne i contenuti.
9. L'Ufficio al termine della fase di valutazione delle offerte e individuato il fornitore, formalizza l'impegno tramite:
 - a) ContrattoE' un impegno formalizzato e vincolante tra le Parti, sottoscritto con un Fornitore di materiali e/o prestazioni. E' caratterizzato dalla definizione delle condizioni di fornitura, da una durata concordata e necessita di Ordini specifici per rendere disponibile la fornitura e/o prestazione.

b) Ordine

Si intende l'impegno sottoscritto con un Fornitore che vincola le Parti nell'acquisto di quantità definite di materiali e prestazioni.

10. La liquidazione consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare a favore del creditore.

11. Per tutte le spese la liquidazione avviene a cura dei responsabili dei singoli servizi, i quali devono accertare che la fornitura o la prestazione siano stati eseguiti nel rispetto delle condizioni contrattuali.

12. La liquidazione avviene tramite il documento denominato "Stampa Movimento/Registrazione del sistema operativo aziendale

13. Spetta all'Ufficio Contabilità la verifica che la fattura sia corretta dal punto di vista contabile e da quello fiscale.

14. Il pagamento avviene per il tramite dell'Istituto di Credito a ciò autorizzato, scelto ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, previa verifiche previste dalla vigente normativa.

15. Per quanto concerne le piccole spese di economato, le medesime possono essere disposte entro il limite massimo unitario di Euro 1.000,00 limitatamente alle seguenti tipologie di spesa:

a) posta, telegrafo, facchinaggi e trasporto merci

b) giornali, abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale e pubblicazioni periodiche di carattere tecnico-amministrativo,

c) inserzioni sui giornali previsti dalla legge e dai regolamenti, abbonamenti;

d) tassa di proprietà degli automezzi, imposte, tasse, diritti erariali diversi, valori bollati;

e) spese per la stipulazione di contratti, atti esecutivi verso debitori morosi, visure catastali, registrazioni e simili;

f) anticipi per missioni ad amministratori e dipendenti;

h) trasferte agli amministratori e dipendenti;

i) spese diverse e minute per acquisto beni e prestazioni di servizi relative a tutti gli uffici e servizi dell'azienda incluse quelle per cerimonie, ricevimenti, onoranze, ecc., non attivate con le ordinarie procedure di acquisizione;

l) le spese relative a pubblicazione di bandi, versamento di diritti SIAE, e quant'altro abbia carattere di urgenza legata ad adempimenti di legge o fiscali.

Le spese previste alla lettera d) non sono soggette al limite dei 1.000,00 euro.

Titolo VI Norme finali e transitorie

Art. 32 – Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, anche per i principi in materia di trasparenza.
2. Il presente Regolamento è modificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può applicare immediatamente, sotto la sua responsabilità le modifiche proposte ma non ancora approvate dall'Assemblea.
3. Il presente Regolamento interno è pubblicato sul profilo del Consorzio (www.CCAM.it). Accedendo alla sezione "Bandi" presente al suddetto indirizzo, sarà pertanto possibile consultare gli avvisi relativi alle gare aperte in corso.
4. CCAM si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da affidare.
5. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono esclusa I.V.A. o altra tipologia di imposta e/o accisa prevista per legge.

Appendice - Trattamento dei dati

1. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si rende noto che il Consorzio svolge il trattamento dei dati personali con l'ausilio di supporti cartacei o di mezzi elettronici, secondo i principi e le modalità volti ad assicurare la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
2. Tutti i dati forniti dai soggetti che parteciperanno al sistema di qualificazione o alle procedure concorsuali disciplinate dal presente Regolamento verranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali del Consorzio e, in particolare: attuazione del sistema di qualificazione e connessa verifica delle dichiarazioni rese e delle documentazioni presentate; espletamento delle procedure concorsuali e connessa verifica delle dichiarazioni rese e delle documentazioni presentate; stipulazione ed esecuzione dei contratti; assoluzione obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria; effettuazione pagamenti e connessi controlli; esigenze operative, gestionali e statistiche.
3. Il conferimento dei dati da parte dei soggetti indicati al comma precedente rimane facoltativo, anche se il rifiuto di fornirli potrebbe comportare, in determinati casi, l'impossibilità per il soggetto di partecipare al sistema di qualificazione o alle procedure concorsuali disciplinate dal presente Regolamento, nonché di risultarne aggiudicatario. Ai predetti soggetti è data in ogni momento la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

4. I dati suddetti potranno essere comunicati da parte del Consorzio a professionisti da esso incaricati, nonché ad autorità o amministrazioni pubbliche per gli adempimenti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria. L'ambito di diffusione dei dati sarà quello strettamente individuato dallo specifico incarico o dalla normativa da applicare.

ALLEGATI:

REGOLAMENTO RELATIVO AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, DA ESEGUIRSI ANCHE IN ECONOMIA, SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI, INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITÀ ACCESSORIE

**REGOLAMENTO RELATIVO AL SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI
APPALTI DI LAVORI,
DA ESEGUIRSI ANCHE IN ECONOMIA,
SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI,
INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E ATTIVITÀ ACCESSORIE**

Con le modifiche approvate dall’Assemblea del 27/07/2017

INDICE

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
Art. 1 – Oggetto, finalità e principi	3
TITOLO II	3
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	3
Art. 2 – Nozione, finalità e struttura	3
Art. 3 – Formazione degli elenchi	3
Art. 4 – Durata degli elenchi	4
Art. 5 – Soggetti ammessi al procedimento di qualificazione	4
Art. 6 – Requisiti generali per la qualificazione e loro documentazione	5
Art. 7 – Requisiti speciali per la qualificazione nella categoria di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) e c) relative agli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle reti esistenti e di manutenzione degli impianti di depurazione	7
Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda di qualificazione e relativa documentazione	12
Art. 9 – Valutazione della domanda ed esito del procedimento di qualificazione	12
Art. 10 – Validità della qualificazione	13
Art. 11 – Controlli	13
Art. 12 – Sospensione e cancellazione dagli elenchi	13
Art. 13 – Selezione dei soggetti qualificati	15
Art. 14 – Trattamento dei dati	16
III	16
NORME FINALI E TRANSITORIE	16
Art. 15 – Norme finali e transitorie	16

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto, finalità e principi

1. Il presente Regolamento, in conformità con il Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario a tutela della concorrenza, disciplina il sistema di qualificazione per l'affidamento da parte del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato (di seguito, Consorzio) degli appalti di lavori, prestatori del servizio di lettura dei contatori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 Comma 2 del d.lgs. n. 50/16 finalizzati a garantire la continuità del servizio idrico integrato e la sua perfetta funzionalità.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie relativi ai lavori di cui al precedente comma 1.

TITOLO II SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Art. 2 – Nozione, finalità e struttura

1. Il Consorzio si avvale di un sistema di qualificazione secondo il modello delineato dagli artt. 128 e 134 del d.lgs. 50/2016 (prima disciplinato dall'art. 232 del d.lgs. 163/06) al fine di formare elenchi di soggetti dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari cui affidare gli appalti di lavori, servizi di lettura dei contatori o incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie oggetto del presente Regolamento.

2. Il sistema di qualificazione è articolato in tre elenchi distinti per gli esecutori di lavori, per gli esecutori del servizio di lettura dei contatori e per i professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie.

3. L'elenco degli esecutori di lavori è articolato in tre categorie:

- a) interventi di nuova costruzione;
- b) interventi di manutenzione e/o sostituzione delle reti idriche e fognarie esistenti
- c) interventi di manutenzione degli impianti di depurazione

4. Per ciascuna categoria di lavori sono istituite due classi di importo:

- classe 1, per lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00;
- classe 2, per lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 35 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (prima prevista dall' art.215 del d.lgs. n. 163/06)

Art. 3 – Formazione degli elenchi

1. La procedura di formazione degli elenchi di cui [all'articolo 2, comma 2](#), del presente Regolamento è preceduta dalla affissione di un avviso all'albo pretorio del Comune dove ha

sede il Consorzio. Il medesimo avviso verrà pubblicato sul sito internet del Consorzio <http://www.ccam.it/> e sui siti informatici previsti dalle normative vigenti in materia.

Di tale avviso verrà data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), nella sezione relativa ai bandi di gara. Il Consorzio potrà, altresì, prevedere la pubblicazione dell'avviso anche su uno o più quotidiani di rilevanza nazionale o locale.

2. Nell'avviso verranno indicate le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.

3. I criteri e le norme di qualificazione sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati ai medesimi operatori economici che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 4 – Durata degli elenchi

1. Il sistema di qualificazione ha validità triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione del relativo avviso sulla G.U.R.I..Durante tale periodo qualsiasi soggetto di cui al successivo [art. 5](#) potrà presentare domanda di qualificazione secondo le modalità indicate [dall'art. 8](#).

2. Alla scadenza del triennio gli elenchi dei soggetti qualificati si intenderanno decaduti, salvo che il Consorzio non proceda al loro rinnovo, tramite pubblicazione, nelle forme di cui [all'art. 3](#), nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del sistema, di avviso relativo al rinnovo del sistema di qualificazione. In tal caso, i soggetti già qualificati che intendano continuare ad essere inseriti negli elenchi ne fanno specifica richiesta, attestando la permanenza dei requisiti di qualificazione, nonché aggiornandoli, ove necessario.

Art. 5 – Soggetti ammessi al procedimento di qualificazione

1. Possono presentare domanda di qualificazione per l'elenco dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie i soggetti indicati dall'art. 46 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), del d.lgs. 50/2016 (prima indicati dall'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del d.lgs. n. 163/06), e per l'elenco degli esecutori di lavori e per il servizio di lettura dei contatori i soggetti di cui all'art.45, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (già art. 34, del d.lgs. n. 163/06).

2. Non sono consentite le domande di qualificazione per uno stesso elenco o, all'interno dell'elenco degli esecutori di lavori, per la stessa categoria e classe di importo, di un candidato come singolo e come componente di un soggetto riunito. In tali casi, l'inammissibilità riguarda le domande di tutti i soggetti così coinvolti. Gli esecutori di lavori possono presentare domanda di qualificazione sia a titolo individuale sia come componenti di un soggetto riunito ma, in tale secondo caso, solo per l'inserimento nella classe di importo superiore. Non è consentito ad alcun soggetto di presentare domanda di qualificazione come componente di più soggetti riuniti. Qualora un soggetto qualificato come singolo intenda riunirsi con soggetti non presenti nell'elenco dovrà inoltrare una nuova domanda di qualificazione. Qualora più soggetti qualificati come singoli intendano riunirsi ne danno comunicazione al Consorzio che provvederà a qualificare il nuovo soggetto riunito, con contemporanea decadenza delle qualificazioni dei soggetti singoli.

3. In sede di presentazione dell'offerta per la singola gara, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro o i consorzi di imprese artigiane devono dichiarare alternativamente se intendano eseguire in proprio i lavori oggetto della gara, ovvero per conto di quali imprese consorziate concorrono.

Art. 6 – Requisiti generali per la qualificazione e loro documentazione

1. Al momento della presentazione della domanda di qualificazione, i soggetti di cui [all'art. 5](#) del presente Regolamento devono possedere adeguate capacità economica, finanziaria e tecnica, nonché non trovarsi in una delle condizioni disciplinate dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016, rubricato "motivi di esclusione" (e dunque possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.lgs. 163/2006).
2. Il possesso dei requisiti di ordine generale indicati nel comma precedente è documentato mediante la compilazione di dichiarazione sostitutiva (di cui all'allegato "A" al presente Regolamento), rilasciata ai sensi del [D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445](#), attestante il possesso dei requisiti stessi.
3. Nel caso di soggetti riuniti, la dichiarazione di cui al precedente comma deve essere riferita a ciascun soggetto partecipante alla riunione.
4. Gli esecutori di lavori devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria attraverso la presentazione di uno o più dei seguenti documenti:
 - idonee dichiarazioni bancarie;
 - bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
 - dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa e l'importo concernente i lavori relativi al sistema idrico integrato eseguiti nell'ultimo quinquennio;
5. Per gli esecutori di lavori, ai soli fini dell'inserimento nella classe 2, relativa ai lavori di importo superiore a €.150.000,00 e fino ad un importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (prima prevista dall'art.215 del d.lgs. n. 163/06), è necessario possedere le seguenti qualifiche:
 - possesso di qualificazione, in corso di validità, rilasciata dalla Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al d.p.r. 207/2010 e/o, comunque, valida ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. 50/2016 e dei successivi regolamenti attuativi.
 - Certificazione di Qualità (solo dalla terza classifica in poi)
6. Per gli esecutori di lavori, ai soli fini dell'inserimento nella categoria di cui alla lett. c) del comma 3 del precedente articolo 2, relativa agli esecutori di interventi di manutenzione degli impianti di depurazione, è necessario altresì dimostrare la specifica capacità tecnica attraverso l'elencazione dei lavori di tale tipo effettuati nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda di qualificazione, corredata dalla dichiarazione dei Soggetti Committenti attestante la natura, l'importo, la durata ed il buon esito dei lavori.
7. Se il soggetto non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste al precedente comma 4, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Consorzio.
8. In difetto del possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Consorzio si riserva di ammettere il soggetto se, con valutazione insindacabile, ne consideri appropriato il metodo di lavoro e la capacità di organizzazione del cantiere, da accertarsi mediante controlli e sopralluoghi presso i cantieri dove il soggetto svolge la propria attività.
9. La capacità tecnica degli esecutori di lavori e dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori ed attività accessorie, è dimostrata attraverso i seguenti documenti:
 - l'elenco dei principali incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie

negli ultimi tre anni relativi al sistema idrico integrato con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei progetti, ovvero l'elenco dei lavori relativi al sistema idrico integrato eseguiti nell'ultimo quinquennio, con l'indicazione dei relativi importi, delle date e dei destinatari. Se trattasi di lavori o incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di lavori o incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie a favore di privati, essi sono provati da loro dichiarazioni o, in mancanza, dallo stesso soggetto, anche mediante la presentazione delle fatture emesse all'esito dei pagamenti ricevuti per tali lavori o incarichi.

- l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al soggetto e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- la descrizione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché la descrizione delle attrezzature tecniche, dei mezzi, dei materiali, degli impianti e degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, che devono essere, comunque, adeguati rispetto all'elenco, la categoria e la classe, per i quali si chiede la qualificazione;
- l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti negli ultimi tre anni, suddiviso per qualifica;
- l'indicazione dei profili professionali di cui dispone il soggetto, e, in particolare, dei titoli di studio e professionali di coloro che assumono la direzione tecnica dei lavori o della progettazione, direzione lavori e attività accessorie.

10. I soggetti che intendono presentare domanda di qualificazione per l'affidamento del servizio di lettura dei contatori dovranno produrre la documentazione di seguito elencata per dimostrare la capacità economico-finanziaria e tecnica della propria Azienda e specificatamente:

- idonee dichiarazioni bancarie o estratti dei bilanci dell'impresa o dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa dell'ultimo quinquennio;
- elenco dei principali servizi di rilevazione eseguiti nell'ultimo quinquennio, che dovrà specificare l'indicazione dei relativi importi, delle date e dei destinatari. Essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi o, in mancanza, dallo stesso soggetto, anche mediante la presentazione delle fatture emesse all'esito dei pagamenti ricevuti per i servizi forniti.
- la descrizione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché la descrizione delle attrezzature tecniche, dei mezzi, dei materiali, degli impianti e degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, che devono essere, comunque, adeguati rispetto all'elenco per il quale si chiede la qualificazione;
- l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti negli ultimi tre anni, suddiviso per qualifica.

Devono inoltre essere allegate le seguenti dichiarazioni:

- di garantire una reperibilità dalle ore 7.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì compreso con almeno n° 2 (due) telefoni mobili, con n° 1 fax una reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dovrà inoltre avere un indirizzo di posta elettronica dove ricevere ed inviare informazioni informatiche;
- di nominare per iscritto un Referente a cui fare riferimento nello svolgimento dell'attività;
- un elenco del parco mezzi completo di copia delle carte di circolazione;
- un elenco dei terminali per la rilevazione con specificazione del tipo, modello, ecc. e le caratteristiche del sistema informatico installato,
- un elenco personale addetto (quantità e qualifica) da impegnare nel servizio.

11. Stante l'importanza che il servizio di lettura dei contatori riveste nella gestione del servizio idrico integrato, viene stabilito che la conferma della qualificazione del concorrente avverrà a seguito di una prova pratica di letture eseguite su un campione di uno o più Comuni gestiti dal Consorzio.

Qualora il concorrente abbia già svolto identico servizio per conto del Consorzio, con giudizio positivo, la prova di cui sopra si intende già assolta.

12. Tutti i documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi previsti dal presente articolo, nonché dal successivo [art. 7](#), devono essere accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Art. 7 – Requisiti speciali per la qualificazione nella categoria di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) e c) relative agli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle reti esistenti e di manutenzione degli impianti di depurazione

7.1 Lavori di manutenzione e/o sostituzione delle reti idriche e fognarie esistenti

7.1.1. I principali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sulle reti idriche e fognarie, in forma esemplificativa ma non esaustiva, consistono in:

A) MANUTENZIONE POZZETTI, CAMERE ED APPARECCHIATURE IDRAULICHE con l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- prosciugamento acqua, asportazione limo e detriti e loro trasporto alla discarica o smaltimento;
- rifacimento dei premistoppa, sostituzione di saracinesche, idranti, cambio o smontaggio contatori ed apparecchi idraulici in genere;
- modifica del piano di posa di appoggio dei chiusini di accesso e di manovra e/o sostituzione degli stessi;
- rifacimento di parti murarie ed altre opere accessorie;
- ripristino (provvisorio e definitivo) pavimentazione stradale eventualmente manomessa.

B) POSA DI BREVI TRATTI DI CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE E/O INTERVENTI DI SOSTITUZIONE con l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- permessi per interruzione/deviazione traffico veicolare con installazione impianto semaforico;
- taglio, demolizione e rimozione della pavimentazione stradale di qualsiasi spessore e tipo nonché di murature
- scavo e trasporto terra alla discarica
- approvvigionamento inerti
- posa di condotta e relativi allacciamenti
- costruzione opere murarie connesse
- rinterro e costipamento con materiali idonei di nuovo apporto
- ripristino provvisorio e sorveglianza scavo colmato fino alla realizzazione del ripristino definitivo.
- taglio, rimozione, movimentazione, stoccaggio e smaltimento materiali contenenti cemento-amianto

C) MANUTENZIONE POMPE, MOTORI, SERBATOI con l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- smontaggio dalle sedi di motori orizzontali, controlli dell'impianto elettrico ed idraulico e rimontaggio,
- smontaggio di pompe verticali con estrazione dai pozzi con l'uso di idonee apparecchiature e rimontaggio,
- smontaggio di apparecchiature di misura e rimontaggio,
- rifacimento di intonaci interni ed impermeabilizzazione esterne dei serbatoi interrati,
- manutenzione delle porte di accesso ai serbatoi, delle finestrate delle avancamere, ecc.
- manutenzione dei gruppi di manovra all'interno delle teste pozzo e delle avancamere dei serbatoi

7.1.2. In considerazione di quanto sopra specificato, i soggetti che presentano la domanda di qualificazione nella categoria di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) relativa agli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle reti esistenti e degli impianti di depurazione devono dimostrare, a prescindere dalla classe di importo, la disponibilità di attrezzature, di personale e di qualifiche per il taglio, la rimozione, la movimentazione e lo smaltimento dei materiali contenenti cemento amianto, nonché per garantire la reperibilità, secondo modalità minime di seguito indicate:

I) ELENCO ATTREZZATURE:

- escavatori gommati e cingolati di potenze variabili per manutenzioni anche nelle vie centrali e nelle strade di ridotta larghezza
- autocarri di diversa portata, per trasporti segnaletica, attrezzatura varia, saldatrice, compressore, ecc. e per trasporti dei tubi, pozzi prefabbricati, materiali di risulta, forniture di inerti, ecc.
- motosaldatrici.
- Attrezzature per il compattamento degli scavi, taglia asfalti o fresa
- pompe per il pescaggio e smaltimento delle acque presenti negli scavi durante le riparazioni delle perdite
- motocompressori
- gruppi elettrogeni silenziati
- Segnaletica stradale
- Impianto di illuminazione da impiegare durante i lavori di riparazione eseguiti nelle ore notturne
- Dispositivi di protezione individuali (DPI)
- Un magazzino ubicato nella zona di manutenzione coperta dall'appalto o fuori da esso, purché ad una distanza congrua dal confine della zona stessa, in modo da garantire il pronto intervento entro 2 ore dalla chiamata con mezzi e personale. Tale magazzino dovrà essere costantemente fornito dei materiali idonei e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione tempestiva dei lavori ordinati in tutti i giorni della settimana e per tutta la durata dell'appalto.

II) ELENCO PERSONALE:

- n° 2 saldatori patentati (1 per saldature elettriche e 1 su PEAD)
- n° 2 operai specializzati (idraulici)
- n° 2 escavatoristi
- n° 2 autisti con patente C.

III) QUALIFICHE PER TAGLIO, RIMOZIONE, MOVIMENTAZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO

L'attuale rete acquedottistica gestita dal Consorzio comprende tratte di condotte in cemento-amianto per uno sviluppo di circa 1.000 Km. ed in relazione a tale situazione sono prevedibili interventi di pronto intervento giornalieri su tali condotte.

Durante gli interventi di manutenzione dette condotte, qualora incontrate, dovranno essere rimosse, movimentate e smaltite (per manutenzioni d'urgenza e per sostituzioni di brevi tratte).

Pertanto l'impresa che intende qualificarsi dovrà:

- 1) possedere i requisiti previsti dall'art. 212 del D.lgs 152/2006 per intervenire sui manufatti contenenti cemento- amianto, come previsto dall'art. 256 del D.lgs 81/2008.
- 2) dimostrare la disponibilità di un deposito temporaneo e/o preliminare per lo stoccaggio dei materiali contenenti cemento-amianto regolarmente autorizzato, situato entro una distanza di Km. 300 dal Comune in cui ha sede il Consorzio.

I soggetti qualificati che saranno invitati a partecipare alle procedure di affidamento dovranno produrre prima della consegna dei lavori, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, apposito Piano di Lavoro ai sensi d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. approvato dagli S.P.R.E.S.A.L. competenti. Pertanto la mancata presentazione del suddetto Piano di Lavoro comporterà la revoca dell'aggiudicazione, senza alcun onere diretto od indiretto per il Consorzio.

In considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi di pronto intervento si opera su condotte di cemento amianto, al fine di garantire le tempistiche previste dalla "Carta del Servizio" ed evitare ritardi pregiudizievoli per la continuità del servizio, le stesse prescrizioni si applicano anche alle imprese costituite in ATI orizzontale, per cui tutte le imprese dovranno possedere i requisiti sopra richiesti, inoltre in tale caso ogni impresa costituente l'ATI dovrà presentare un proprio piano di lavoro come previsto dall'art. 256 del D.lgs 81/2008 agli SPRESAL competenti.

IV) GARANZIA DI REPERIBILITA'

Ai fini dell'affidamento dei lavori indicati al punto 7.1 del presente articolo è richiesta la prestazione di un servizio di reperibilità e/o di pronto intervento, entro 2 ore dalla chiamata, a rotazione settimanale, estesa dalle 8.00 del lunedì sino alle ore 8.00 del lunedì successivo e per tutto il periodo dell'appalto compresi i periodi di ferie e festività settimanali ed infrasettimanali. Pertanto, l'affidatario deve garantire la disponibilità minima di:

n°2 squadre composte ognuna da:

- n° 1 responsabile (può seguire anche le 2 squadre contemporaneamente)
- n° 1 saldatore (per saldature elettriche) con autocarro attrezzato

- n° 1 persona autonoma anche nell'eseguire lavori di idraulica e fontaniere
- n° 1 escavatore (idoneo agli scavi fino a 6 mc)

- n° 1 autocarro con portata utile 120 q.li

- n° 1 gruppo elettrogeno con adeguato parco luci ed eventuali impianti semaforici

in ognuna delle squadre dovrà sempre essere presente personale abilitato ad intervenire sulle condotte contenenti cemento amianto.

7.1.3. I requisiti di cui ai punti I) e II) del precedente punto 7.1.2 sono dimostrati mediante dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000. Per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto III) del precedente punto 7.1.2, il soggetto dovrà presentare dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. Per la dimostrazione del requisito di cui al punto IV) del precedente punto 7.1.2, il soggetto dovrà dichiarare, contestualmente alla presentazione di domanda per la qualificazione, la disponibilità e la capacità a garantire la reperibilità secondo le modalità richieste.

7.2 Lavori per la manutenzione degli impianti di depurazione esistenti

7.2.1 I principali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sugli impianti di depurazione, in forma esemplificativa ma non esaustiva, consistono in:

- Fornitura e posa in opera di materiali (edili-elettrici-meccanici) e apparecchiature (elettriche e/o meccaniche) attinenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli “Impianti di depurazione” e delle “Stazioni di sollevamento di fognatura”
- Esecuzione di tutte le opere elettriche e meccaniche. Tali interventi, da eseguirsi nell’ambito di una manutenzione programmata o con carattere di urgenza in pronto intervento, consistono in:
 1. Asportazione, smaltimento e sostituzione materiale filtrante percolatori;
 2. Posa di grigliato di supporto materiale filtrante per percolatori
 3. Sostituzione diffusori aria in vasche di ossidazione;
 4. Riparazione o sostituzione distributori statici e/o meccanici liquami percolatori;
 5. Riparazione o sostituzione canalette di scarico sedimentatori;
 6. Sostituzione tubazioni di adduzione o scarico vasche;
 7. Sostituzione tubazioni per l’erogazione dell’aria in vasca di ossidazione comprese opere accessorie;
 8. Riparazione o sostituzione setti in acciaio interni alle vasche;
 9. Sostituzione cuscinetti, corone dentate, catene, motori elettrici, riduttori e altri componenti dei biorulli;
 10. Sostituzione valvole, paratoie o saracinesche;
 11. Riparazione o sostituzione di griglie manuali o meccaniche;
 12. Sostituzione elettropompe sommerse;
 13. Esecuzione di carpenterie metalliche quali passerelle, scale, chiusini e grigliati;
 14. Realizzazione nuovi quadri elettrici o sostituzione componenti in avaria;
 15. Posa di cavidotti o canalette metalliche portacavi;
 16. Sostituzione o posa di componenti elettrici o cavi;
- Esecuzione di tutte le opere edili. Tali interventi, da eseguirsi nell’ambito di una manutenzione programmata o con carattere di urgenza in pronto intervento, consistono in:
 17. Posa in opera di recinzione metallica;
 18. Posa in opera di camera interrata prefabbricata in cls;
 19. Realizzazione di opere murarie e di pavimentazione;
 20. Scavi, rinterri e movimentazione terra.

7.2.2 I soggetti che presentano la domanda di qualificazione nella categoria di cui al punto 7.2 relativa agli interventi di manutenzione degli impianti di depurazione devono dimostrare, a prescindere dalla classe di importo, la disponibilità, di personale nonché garantire la reperibilità, secondo modalità minime di seguito indicate:

I) ELENCO PERSONALE:

- n° 1 saldatori patentato (per saldature su PEAD)
- n° 1 elettricista
- n° 1 idraulico

le suddette competenze possono essere in capo anche ad una sola persona ma la ditta dovrà comunque garantire personale in numero adeguato a svolgere le attività di manutenzione nel rispetto delle normative di sicurezza.

II) GARANZIA DI REPERIBILITA'

Ai fini dell'affidamento dei lavori indicati al comma 7.2 è richiesto un servizio di Reperibilità prestato dall'Appaltatore consiste nell'assicurare la disponibilità di personale e mezzi operativi fuori dal normale orario di lavoro, come sotto specificato:

- Giorni feriali – dalle ore 17:00 alle ore 8:00 del giorno successivo
- Giorni festivi e sabato – dalle ore 0:00 alle ore 24:00
- Giorno successivo al festivo – dalle ore 24:00 alle ore 8:00

In tali fasce orarie l'Impresa dovrà garantire i tempi di intervento definiti per il Pronto Intervento dichiarati in sede di offerta.

7.2.3 I requisiti di cui ai punti I) e II) del precedente punto 7.2.2 sono dimostrati mediante dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000. In sede di verifica di gara, prima dell'aggiudicazione definitiva, i requisiti di cui al punto 7.2.2.I dovranno essere dimostrati mediante test pratico, che sarà condizione per la conferma dell'aggiudicazione (sia per idraulico che per elettricista).

Per la qualificazione relativa agli interventi di manutenzione degli impianti di depurazione sarà necessario produrre, oltre alla documentazione presentata per l'iscrizione agli interventi di nuova costruzione, l'elencazione dei lavori di tale tipo effettuati nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda di qualificazione, corredata dalla dichiarazione degli Soggetti Committenti attestante la natura, l'importo, la durata ed il buon esito dei lavori.

7.3 I lavori di cui ai punti 7.1 e 7.2 comprendono, marginalmente, interventi nei luoghi confinati di cui al DPR 177/2011, "*Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*". I soggetti richiedenti la qualificazione dovranno indicare nell'allegato "A" alternativamente o di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del citato DPR o l'intenzione di subappaltare tali lavorazioni, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art.2 del suddetto DPR 177/2011.

Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda di qualificazione e relativa documentazione

1. I soggetti di cui [all'art.5](#) interessati alla qualificazione devono presentare al Consorzio apposita domanda, specificando l'elenco e, se esecutori di lavori, la categoria con relativa classe di importo, nel quale chiedono di essere qualificati. E' possibile presentare la domanda di qualificazione anche per più categorie di lavori, qualora il soggetto abbia i requisiti per la qualificazione in ciascuna di esse.
2. La domanda, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. [6](#) e [7](#), dovrà essere indirizzata a mezzo posta all'Ufficio Protocollo del Consorzio oppure ivi consegnata a mano o a mezzo corriere o con posta elettronica certificata.

Art. 9 – Valutazione della domanda ed esito del procedimento di qualificazione

1. Il Consorzio provvede all'esame delle domande pervenute secondo l'ordine progressivo con cui le stesse sono state registrate dall'Ufficio protocollo.
2. Il Consorzio, entro 120 giorni dalla ricezione della domanda, verifica la completezza della documentazione e la presenza dei requisiti di ordine generale e speciale e comunica per iscritto l'esito del procedimento. Ove ritenga che tale termine non possa essere rispettato, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, comunica al richiedente i motivi della proroga, stabilendo un termine massimo entro cui si pronuncerà definitivamente. In ogni caso, tale termine non potrà eccedere i 180 giorni dalla ricezione della domanda.
3. Qualora la documentazione presentata non sia completa o non sia chiara ovvero il possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento non sia provato, il Consorzio invita il richiedente a regolarizzare la propria domanda o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In tal caso il Consorzio indica il termine entro il quale il richiedente deve provvedere ed il successivo termine nel quale il procedimento di qualificazione verrà concluso.
4. Sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, il Consorzio effettua idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni medesime, nonché, anche a campione, ove lo ritenga opportuno.
5. Il Consorzio rigetta le domande che risultino incomplete nonché le domande dei soggetti privi dei requisiti richiesti dal presente Regolamento per le quali il richiedente non abbia tempestivamente provveduto alla loro regolarizzazione ai sensi del precedente comma 3. La reiezione è comunicata all'interessato per iscritto, con contestuale indicazione della motivazione, nei termini indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo. Essa non preclude, comunque, la possibilità di presentare una nuova richiesta di qualificazione, quando essa sia corredata dalla documentazione completa o quando il soggetto sia venuto successivamente in possesso dei requisiti.
6. In presenza di documentazione completa e di requisiti conformi a quanto richiesto dal Regolamento, il Consorzio attribuisce la qualificazione, specificando le categorie di lavori e le relative classi di importo per le quali il soggetto sia risultato qualificato.
7. Le attività previste dal presente articolo sono svolte, di norma, dal Responsabile dei contratti del Consorzio, salvo che lo stesso ritenga di delegarle a una o più persone interne al Consorzio.

8. Le funzioni di Responsabile dei contratti del Consorzio, e quelle ad esse connesse, sono attribuite ad un Procuratore nominato dal Consiglio d'Amministrazione o al Responsabile dei Contratti del medesimo Consorzio.

Art. 10 – Validità della qualificazione

1. La validità della qualificazione è legata a quella degli elenchi e, quindi, cessa contestualmente alla cessazione degli elenchi, salvo le ipotesi previste [dall'art. 12](#) del presente Regolamento.

2. Nell'ambito di vigenza della qualificazione, i soggetti qualificati devono, a pena di sospensione della qualificazione, segnalare tempestivamente al Consorzio tutte le modifiche riguardanti la propria struttura sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo (nella tipologia di prestazioni, struttura societaria e/o organizzativa, ecc.) intervenute dopo la qualificazione. In particolare dovrà essere segnalata l'acquisizione della qualificazione per i lavori nei luoghi confinanti di cui al D.P.R. 177/2011.

Art. 11 – Controlli

1. Il Consorzio effettuerà controlli sulla autenticità della documentazione e sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti qualificati, anche attraverso sopralluoghi presso la sede dei soggetti qualificati.

2. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, ai soggetti qualificati, l'invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e/o la richiesta di ulteriori documenti non indicati nel presente Regolamento.

3. In ogni caso, il Consorzio procederà, nei confronti dei soggetti che risulteranno aggiudicatari delle singole gare, alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di qualificazione, richiedendo agli stessi i documenti comprovanti detti requisiti.

4. Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui cantieri dei soggetti qualificati, al fine di accertare quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda di qualificazione.

Art. 12 – Sospensione e cancellazione dagli elenchi

1. La qualificazione è sospesa qualora:

- a) il Consorzio venga a conoscenza che nei confronti del soggetto qualificato siano in corso procedure, debitamente accertate, di fallimento, di liquidazione, di cessazione o sospensione di attività, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, ai

- sensi della legislazione italiana o dello stato di provenienza;
- b) vi sia un contenzioso giudiziale in atto tra il Consorzio ed il soggetto qualificato;
 - c) il soggetto qualificato ometta di far pervenire al Consorzio le comunicazioni di cui al comma 2 [dell'art. 10](#) del presente Regolamento.

2. Il Consorzio comunica all'interessato il verificarsi della causa di sospensione, invitandolo a fornire chiarimenti nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora l'interessato non provveda ovvero, all'esito dei chiarimenti, risulti comunque accertata la sussistenza della causa di sospensione, il Consorzio dispone la sospensione della qualificazione per l'intero periodo di durata della relativa causa. Il provvedimento di sospensione, adeguatamente motivato, è comunicato all'interessato, il quale potrà chiederne la revoca dando prova al Consorzio del successivo venir meno della causa di sospensione.

3. Il Consorzio dispone la cancellazione di un soggetto qualificato dagli elenchi quando, anche a seguito dei controlli effettuati successivamente alla qualificazione o in occasione dell'aggiudicazione di un contratto, accerta che esso non possieda ovvero abbia perduto uno o più dei requisiti generali o speciali richiesti dal Regolamento, nonché quando ricorrano le seguenti circostanze:

- a) non accettazione da parte del Consorzio di precedenti lavori eseguiti dal soggetto qualificato in difformità ai requisiti o alle prescrizioni dei relativi contratti;
- b) malafede, grave negligenza o gravi errori nell'esecuzione del contratto, accertati con qualsiasi mezzo di prova dal Consorzio e formalmente contestati al soggetto qualificato;
- c) risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del soggetto qualificato;
- d) mancata risposta del soggetto qualificato, per tre volte consecutive, alla richiesta di offerta del Consorzio.

4. Il Consorzio comunica all'interessato il verificarsi della causa di cancellazione in cui lo stesso è incorso, invitandolo a fornire chiarimenti nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora l'interessato non provveda ovvero, all'esito dei chiarimenti, risulti comunque accertata la sussistenza della causa di cancellazione, il Consorzio dispone la cancellazione. Il provvedimento di cancellazione, adeguatamente motivato è comunicato all'interessato.

5. Il soggetto qualificato può richiedere in ogni momento la cancellazione dagli elenchi.

6. Il soggetto qualificato sospeso o cancellato dagli elenchi non può essere invitato alle gare effettuate in applicazione del sistema di qualificazione. Non può, inoltre, partecipare a quelle indette con apposito bando di gara, salvo che il soggetto, cancellato dagli elenchi in quanto privo dei requisiti generali di cui all'art. [6](#), e di quelli speciali di cui all'art. [7](#), sia successivamente venuto in possesso dei suddetti requisiti. Qualora la cancellazione intervenga nel corso di una gara indetta in applicazione del sistema di qualificazione o con apposito bando di gara, il soggetto incorrerà nella esclusione dalla singola gara, nella revoca di eventuali aggiudicazioni o nella risoluzione del contratto stipulato con il Consorzio.

Art. 13 – Selezione dei soggetti qualificati

1. Il Consorzio, quando intende affidare gli appalti avvalendosi degli elenchi disciplinati dal precedente Titolo, invita direttamente i soggetti qualificati, senza preventiva pubblicazione di un bando, mediante lettera di invito.

2. Il Consorzio provvede ad inviare l'invito a presentare l'offerta ad almeno tre soggetti qualificati nell'elenco dei professionisti ovvero nell'elenco dei prestatori del servizio di lettura dei contatori ovvero nella categoria e nella classe di importo dell'elenco degli esecutori di lavori relative alla singola procedura di affidamento, sempre che nell'elenco dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie ovvero nell'elenco dei prestatori del servizio di lettura dei contatori ovvero nella categoria e nella classe di importo dell'elenco degli esecutori di lavori siano presenti soggetti qualificati in tale numero.

3. I soggetti qualificati da invitare verranno scelti secondo criteri di rotazione, con preferenza per quelli che hanno dimostrato particolare affidabilità sotto il profilo tecnico – qualitativo in precedenti rapporti con il Consorzio, salvo il caso in cui, per gli appalti di lavori, le caratteristiche costruttive delle opere da appaltare impongano, nell'invitare i soggetti qualificati, di tenere conto della tipologia di lavori da questi effettivamente eseguiti nell'ultimo quinquennio e specificatamente elencati e documentati nella domanda di qualificazione. Per gli appalti di lavori di valore superiore a €.150.000,00 il Consorzio, ove lo ritenga opportuno, nell'invitare i soggetti qualificati, terrà conto del rapporto tra l'entità dei lavori ed il certificato SOA presentato in sede di qualificazione.

4. La lettera di invito, accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari, indica:

- a) oggetto e importo dell'appalto con relativo riferimento al sistema di qualificazione;
- b) numero di fax e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti ulteriori documenti o informazioni e termine per la presentazione di tale richiesta, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti;
- c) termine per la ricezione delle offerte, indirizzo al quale devono essere inviate;
- d) indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati all'offerta;
- e) importo e modalità di versamento della cauzione provvisoria.
- f) criteri di aggiudicazione dell'appalto;
- g) ogni altra condizione che il Consorzio riterrà necessaria per la partecipazione all'appalto.

5. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nei casi in cui l'urgenza renda inidoneo tale termine, il Consorzio può stabilire un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. In tali casi, il Consorzio specifica nella lettera di invito le ragioni di urgenza che giustificano l'abbreviazione dei termini.

6. La successiva procedura di gara si svolge secondo le modalità previste dal Regolamento per l'affidamento degli appalti.

7. La partecipazione in forma di A.T.I. è consentita solo nel caso in cui almeno l'impresa mandataria sia già qualificata.

Art. 14 – Trattamento dei dati

1. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si rende noto che il Consorzio svolge il trattamento dei dati personali con l'ausilio di supporti cartacei o di mezzi elettronici, secondo i principi e le modalità volti ad assicurare la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

2. Tutti i dati forniti dai soggetti che parteciperanno al sistema di qualificazione o alle procedure concorsuali disciplinate dal presente Regolamento verranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali del Consorzio e, in particolare: attuazione del sistema di qualificazione e connessa verifica delle dichiarazioni rese e delle documentazioni presentate; espletamento delle procedure concorsuali e connessa verifica delle dichiarazioni rese e delle documentazioni presentate; stipulazione ed esecuzione dei contratti; assoluzione obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria; effettuazione pagamenti e connessi controlli; esigenze operative, gestionali e statistiche.

3. Il conferimento dei dati da parte dei soggetti indicati al comma precedente rimane facoltativo, anche se il rifiuto di fornirli potrebbe comportare, in determinati casi, l'impossibilità per il soggetto di partecipare al sistema di qualificazione o alle procedure concorsuali disciplinate dal presente Regolamento, nonché di risultarne aggiudicatario. Ai predetti soggetti è data in ogni momento la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

4. I dati suddetti potranno essere comunicati da parte del Consorzio a professionisti da esso incaricati, nonché ad autorità o amministrazioni pubbliche per gli adempimenti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria. L'ambito di diffusione dei dati sarà quello strettamente individuato dallo specifico incarico o dalla normativa da applicare.

III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. Il presente Regolamento è modificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può applicare immediatamente, sotto la sua responsabilità le modifiche proposte ma non ancora approvate dall'Assemblea.